

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 156

24 maggio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009

Oggetto consiliare n. 2550

RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale si pone l'obiettivo di un razionale uso delle risorse umane dell'Ente, in conformità ai principi dettati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Le disposizioni contenute nel Capo I rispondono all'esigenza di definire scopi, modalità ed ambiti di condivisione con gli Enti regionali e locali del territorio per il perseguimento degli obiettivi di concorso al contenimento della spesa in materia di personale e di qualificazione e razionalizzazione del lavoro nel territorio regionale.

La volontà è, quindi, quella di condividere con il sistema degli Enti locali della regione:

- modalità unitarie di rapporto con il livello centrale, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio del contenimento della spesa per il personale;
- forme di gestione di servizi comuni e requisiti minimi caratterizzanti i sistemi professionali, anche al fine di garantire la piena mobilità del personale in ambito regionale;
- strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze ed alla certificazione dei crediti professionali conseguiti nella pubblica amministrazione regionale e locale.

Tali finalità sono perseguite nel pieno rispetto del riparto delle competenze tra gli Enti locali fissate dalla legge regionale e nell'ambito delle sedi di concertazione interistituzionale previste.

Le previsioni contenute nel Capo II si inquadrano nell'ambito di quanto sancito nell'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle pubbliche Amministrazioni sottoscritta il 6 aprile 2007, e risultano coerenti con l'Accordo sull'occupazione nell'Ente sottoscritto il 13/2/2006 tra la Giunta e le rappresentanze sindacali regionali e con le azioni già poste in essere dall'Amministrazione per la valorizzazione dell'esperienza svolta nell'Ente nell'ambito delle procedure selettive espletate.

In particolare vengono introdotte, in attuazione dei principi contenuti nella Legge n. 296 del 2006, misure di natura straordinaria a valere per il triennio 2007-2009, con il principale intendimento di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro per il personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge finanziaria.

Questa azione è resa necessaria dall'esigenza di superare la situazione che si è creata in Regione e negli Enti strumentali negli ultimi anni, in cui la necessità di mantenere un alto livello dei servizi offerti e, contestualmente, di rispettare le disposizioni dettate per il contenimento delle spese per il personale nelle pubbliche Amministrazioni, ha portato a fare ricorso in via prevalente a forme di lavoro a termine.

A tal fine, viene prevista la definizione di un piano di interventi straordinari volto a coniugare un efficace reclutamento delle competenze necessarie per la copertura dei fabbisogni stabili con il riconoscimento delle aspettative dei lavoratori. Quale necessario limite alla programmazione dei suddetti posti e alle conseguenti assunzioni viene sancito l'obbligo di prevedere un quadro finanziario complessivo compatibile con i vincoli regionali relativi al patto di stabilità e con i limiti dettati in materia di dotazioni organiche.

La struttura del disegno di legge regionale si compone di 10 articoli suddivisi in due Capi e tre Sezioni.

Relativamente al Capo I:

All'art. 1, vengono definite le finalità della Sezione, ponendo particolare attenzione alla condivisione con gli Enti locali del territorio regionale per l'individuazione e messa a disposizione di strumenti di politica attiva del lavoro.

All'art. 2, viene chiarito l'ambito della condivisione/confronto con gli Enti regionali. Ai fini della circolazione e valorizzazione della professionalità, si propongono quali strumenti volti a migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro l'individuazione dei requisiti minimi di uniformità, certificazione dei crediti e la definizione di meccanismi di sostegno alla mobilità del personale.

Con l'art. 3, inizia il Capo II. Nella suddetta disposizione vengono individuati gli obiettivi che la Regione si pone nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n. 296 del 2006 e viene esplicitata, altresì, la finalità di attuare interventi straordinari per la stabilizzazione.

All'art. 4, viene innanzi tutto riaffermato il principio del rispetto della normativa statale e regionale, là ove prevede il preliminare accertamento della vacanza in organico del posto da coprire e la successiva programmazione dei fabbisogni stabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e strategiche dell'Ente. Tra le diverse forme di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, viene data priorità allo strumento della stabilizzazione che verrà utilizzato dall'Amministrazione, negli anni 2007, 2008 e 2009, previa rilevazione dei fabbisogni professionali corrispondenti ad esigenze stabili soddisfatte, negli ultimi anni, con personale temporaneo.

All'art. 5, vengono individuati, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 296 del 2006, i requisiti dei soggetti a cui vengono rivolte le misure di stabilizzazione e vengono definite le modalità con le quali saranno assunti a tempo indeterminato. Trattasi di soggetti che hanno maturato presso la Regione una determinata esperienza di lavoro subordinato temporaneo ai sensi della normativa statale dettata in materia di assunzioni a tempo determinato o prevista da norme di legge (assunzioni da collocamento e Legge regionale n. 17 del 2005), o che maturino tale esperienza in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006.

Per coloro che sono in possesso dei requisiti di anzianità ivi previsti, ma che non hanno conseguito l'idoneità in concorsi indetti dalla Regione, è richiesto il superamento di una procedura riservata. La ratio sottesa a detta previsione, quindi, è la necessità che il personale assunto a tempo indeterminato ai fini della stabilizzazione abbia comunque superato una selezione.

Tale requisito può essere considerato conseguito in Regione o a fronte dell'idoneità in un concorso indetto dalla Regione o mediante superamento delle procedure selettive previste al comma 4 dell'art. 5.

All'art. 6, confermando il permanere nell'Ente di esigenze

di natura temporanea da soddisfare necessariamente mediante assunzioni a termine, si demanda alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il compito di definire i criteri di individuazione delle esigenze che determinano l'utilizzo dei suddetti contratti e a tale scopo viene integrata la Legge regionale n. 2 del 1997. Al fine di assicurare una gestione unitaria e unica nell'Ente Regione saranno, quindi, previsti in particolare i criteri di formulazione e scorrimento delle graduatorie, l'importo massimo di spesa impegnabile per i rapporti di lavoro a termine, l'ambito del tetto di spesa complessivo, da definire annualmente, per il suddetto personale. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di assicurare il pieno rispetto di quanto previsto a riguardo dall'art. 36 del DLgs 165/01, come di recente modificato dal Decreto legge n. 4 del 2006, che dispone l'utilizzo delle forme flessibili solo per esigenze "temporanee ed eccezionali".

Viene, inoltre, demandata alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa la disciplina del ricorso a forme di esternalizzazione per l'attuazione di specifiche attività con regole certe per il controllo della qualità sociale dei soggetti attuatori, delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché le relative misure da adottarsi in caso di inadempienza.

All'art. 7, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 296 del 2006, è prevista, nelle procedure per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato, indette nel triennio 2007-2009, la riserva, almeno per il 60% delle posizioni in graduatoria, al personale che ha svolto attività con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ultimo quinquennio e per almeno un anno entro il 29 settembre del 2006.

Detta previsione deve necessariamente risultare compatibile con le esigenze organizzative e funzionali.

Relativamente alla Sezione III:

All'art. 8, vengono estese le previsioni della legge anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. Relativamente ai fini della stabilizzazione, questi ultimi attuano il piano degli interventi straordinari con le modalità disciplinate all'art. 5.

Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale, compresi gli IRCCS, e per l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, viene confermata la facoltà da parte della Regione Emilia-Romagna, prevista dall'art. 1, comma 565, lett. c) della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007), di procedere alla graduale trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale con rapporti di lavoro precario, tramite i quali si sia fatto fronte ad esigenze attinenti a funzioni istituzionali ed a ordinarie attività di servizio, in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche definendo specifiche forme di valorizzazione delle esperienze professionali maturate all'interno dell'Azienda. Viene poi prevista l'applicabilità di alcune delle disposizioni finali e transitorie contenute nel successivo art. 9, secondo le specificità proprie dell'ordinamento sanitario, con riferimento alla proroga del termine di validità delle graduatorie concorsuali e alla possibilità di continuare ad avvalersi del personale in servizio tramite contratti di lavoro precari nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

All'art. 9, è previsto che la Regione, congiuntamente con altri Enti locali del territorio regionale come già disposto dall'art. 9 della Legge regionale n.2 del 1997, possa indire procedure selettive valorizzando, anche in deroga ai criteri fissati con la direttiva approvata in attuazione dell'art. 15, comma 2 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, l'esperienza lavorativa e formativa acquisita con le diverse modalità utilizzate in Regione. A fronte dell'eccezionalità e straordinarietà degli interventi di stabilizzazione, vengono introdotte alcune deroghe alla normativa degli accessi ed in particolare viene disposto che le relative procedure non siano da computarsi ai fini del calcolo delle percentuali di acquisizione interno/esterno previste dal vigente regolamento sugli accessi, R.R. 19 dicembre 2002, n. 35.

A corollario di quanto previsto all'articolo 5, viene disposto che:

- tutte le assunzioni debbano essere effettuate nel rispetto del tetto di spesa della dotazione organica così come ridefinita in applicazione del comma 93 della Legge finanziaria 2005;
- la programmazione dei fabbisogni venga espletata con riferimento ai posti istituiti entro il 31/12/2007 e che si renderanno vacanti nel triennio di riferimento.

L'esigenza, quindi, è quella di assicurare nel rispetto della normativa statale il rispetto dell'invarianza della spesa complessiva della dotazione organica già definita, lasciando la possibilità di modificarla, qualora necessario, per consentire le trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con la programmazione dei fabbisogni professionali effettuata anche sulla base del turn over del triennio.

Viene demandata alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza

dell'Assemblea legislativa la definizione delle modalità e procedure attuative degli interventi straordinari che i dirigenti competenti saranno chiamati a rispettare.

Viene precisata la data di validità delle graduatorie vigenti, fissandola al 31/12/2007 per le graduatorie di procedure selettive previste in atti di programmazione anteriori a quella del 2002 e al 31/12/2009, per le graduatorie relative a programmazioni adottate successivamente, al fine di assicurarne un possibile utilizzo nel triennio 2007-2009.

Infine, quale norma transitoria, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 519 della Legge 296/06 è introdotta la possibilità di continuare ad avvalersi del personale in servizio tramite contratti di lavoro a tempo determinato avente i requisiti di anzianità previsti.

All'art. 10 è disposta l'anticipata entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE**SOMMARIO****CAPO I – Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella Regione Emilia-Romagna**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di intervento

CAPO II – Misure di razionalizzazione della gestione del personale. Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2*Sezione I* – Finalità e interventi

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Programmazione degli interventi

Art. 5 – Requisiti e modalità per gli interventi straordinari

Sezione II – Ricorso alle forme flessibili

Art. 6 – Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2

Art. 7 – Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

Sezione III – Applicazione agli Enti subregionali. Norme transitorie e finali

Art. 8 – Enti pubblici non economici regionali

Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 10 – Entrata in vigore

CAPO I**Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella Regione Emilia-Romagna**

Art. 1

Finalità

1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale.

Art. 2

Ambito di intervento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione e gli Enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalità maturata e alla mobilità del personale.

CAPO II**Misure di razionalizzazione della gestione del personale. Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2***Sezione I*

Finalità e interventi

Art. 3

Finalità

1. Il presente Capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 4

Programmazione degli interventi

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 558 della Legge n. 296 del 2006, la Regione Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali definisce per il triennio 2007-2009, per le finalità fissate all'art. 3, un piano di interventi straordinari previa individuazione dei posti da coprire, dei relativi limiti e priorità, nel rispetto dei vincoli di dotazione organica e degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 5

Requisiti e modalità per gli interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari previsti dal presente Capo, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non dirigenziale:

- a) in servizio presso la Regione alla data dell'1 gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere dall'1 gennaio

Per annotazioni

- 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa;
- b) in servizio presso la Regione alla data dell'1 gennaio 2007, che maturi l'esperienza triennale, a decorrere dall'1 gennaio 2002 in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante assunzione a tempo indeterminato, con le modalità previste dal presente articolo, a condizione che l'esperienza lavorativa richiesta sia stata svolta presso l'Amministrazione regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del DLgs 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'art. 48 della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), o con assunzione dalle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente.
3. La Regione può procedere, in via prioritaria, all'assunzione diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dall'amministrazione regionale per il reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei modi individuati dall'amministrazione.
4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la Regione può indire procedure selettive rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso. Per tali procedure non trova applicazione l'art. 6 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003).
5. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 può essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.
6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella categoria in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa prevista al comma 1. Qualora l'anzianità di servizio sia stata maturata in differenti categorie,

l'assunzione avviene nella categoria in cui è stata maturata per il maggior periodo.

7. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le modalità e le procedure attuative degli interventi straordinari previsti nel presente articolo.

Sezione II

Ricorso alle forme flessibili

Art. 6

Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2

1. Dopo l'art. 6 della Legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.».

Art. 7

Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all'art. 1, comma 560 della Legge n. 296 del 2006, qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.

Sezione III

Applicazione agli Enti subregionali. Norme transitorie e finali

Art. 8

Enti pubblici non economici regionali

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche

agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. A tal fine quanto previsto con riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve intendersi riferito a ciascun Ente.

2. Gli atti per i quali il presente Capo prevede la competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), e per l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, la Regione Emilia-Romagna si avvale della facoltà di cui all'art. 1, comma 565, lett. c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di procedere alla graduale trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale con rapporti di lavoro precario, tramite i quali si sia fatto fronte ad esigenze attinenti a funzioni istituzionali ed a ordinarie attività di servizio, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche definendo specifiche forme di valorizzazione delle esperienze professionali maturate all'interno dell'Azienda. In tale ambito sono applicabili al personale interessato dai processi di cui alla presente disposizione e con riferimento allo specifico ordinamento, le norme di cui all'art. 9, commi 5 e 6.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. La Regione può indire procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative, diverse da quelle indicate dall'art. 5, comma 2, maturate presso la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati dall'art. 5, comma 1.

2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente Capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della do-

tazione organica determinata ai sensi dell'art. 1, comma 93 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007 - 2008 - 2009.

3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali fissate all'art. 2 del Regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01).

4. Fermo restando quanto disposto nel presente Capo, si applica la normativa in materia di accesso al pubblico impiego.

5. La validità delle graduatorie formate in esito alle procedure selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie relative alle procedure previste nelle programmazioni antecedenti sono valide fino al 31 dicembre 2007.

6. In applicazione dei principi fissati dall'art. 1, comma 519 della Legge n. 296 del 2006, la Regione può continuare ad avvalersi del personale di cui all'art. 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non risultino più in servizio, fino ad avvenuto completamento delle procedure previste dal medesimo articolo 5, commi 3 e 4.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

